

Il numero 761 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 24 agosto 1862, n. 788;

Veduto il R. decreto 20 novembre 1910, n. 830, che istituisce speciali monete commemorative per il cinquantenario della proclamazione del Regno d'Italia;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le monete d'oro da L. 50 e le monete d'argento da L. 5, istituite ai sensi del R. decreto 20 novembre 1910, n. 830, per il cinquantenario della proclamazione del Regno d'Italia, portano nel diritto la Nostra effigie rivolta a sinistra, e all'intorno la leggenda « Vittorio Emanuele III Re d'Italia » in carattere lapidario romano, circondata da un bordo punteggiato; al di sotto della effigie Reale è il nome dell'autore del modello e più in basso quello dello incisore. Il rovescio reca una rappresentazione simbolica dell'Italia, in piedi presso il monumento della Gran Madre Roma; nello sfondo è una nave da guerra ornata di festoni, e più avanti, a sinistra, un aratro infiorato, al di sopra del quale sono incise le due date 1861-1911.

L'indicazione del valore è a destra, verso il basso, e più sotto la lettera *R.* per indicare la Zecca di Roma. Tutto all'intorno ricorre un bordo punteggiato.

Il contorno delle monete d'argento reca il motto *Fert* alternato con la stella d'Italia e col nodo d'amore; il contorno delle monete d'oro è scannellato.

Art. 2.

È approvato il tipo conforme alla descrizione di cui al precedente articolo e ai disegni annessi al presente decreto, visti, d'ordine Nostro, dal ministro del tesoro.

Art. 3.

Le nuove impronte, secondo i disegni anzidetti, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE.


GIOLITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

MONETE COMMEMORATIVE

del 50° anniversario della proclamazione del Regno d'Italia
1861-1911


MONETE D'ARGENTO



L. 5.

Diametro 37 millimetri.

MONETE D'ORO



L. 50.

Diametro 28 millimetri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Il numero 814 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 157 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Nostro decreto 1° agosto 1907, numero 636 e il regolamento approvato con Nostro decreto 28 febbraio 1907, n. 61, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Visto il Nostro decreto 18 novembre 1903, n. 496, col quale tra l'altro si provvedeva alla dichiarazione delle zone malariche del territorio del comune di Palermo;

Visto il rapporto col quale il prefetto della provincia stessa ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la modificazione delle zone malariche su cennate;

Veduto il voto del Consiglio provi sulle anzidette proposte;

Udito il Consiglio superiore di sani
Sulla proposta del Nostro ministro se